



# Banca Popolare di Sondrio

## Foglio Informativo Fideiussione

Pagina 1 di 2

Edizione: 01/03/2017

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

#### CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

Con il rilascio di tale garanzia, il fideiussore garantisce la Banca, sino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca stessa nell'interesse di altre persone. Tale garanzia è di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

Struttura e funzione economica

##### • Fideiussione omnibus.

Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.

##### • Fideiussione specifica.

Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversi specifici accordi.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

La possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la stessa dovesse restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (reviviscenza della garanzia).

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa.

Se la Banca chiede il pagamento della fideiussione il fideiussore è obbligato a pagare le spese sostenute dalla Banca per la registrazione del contratto di fideiussione e dovrà pagare tutto quanto dovuto dal debitore principale.

##### Imposta di Bollo

###### • Secondo la normativa vigente:

- |  |            |
|--|------------|
| - per garanzie relative ad <b>operazioni regolate in conto corrente</b>                    | esente     |
| - per garanzie relative ad <b>operazioni regolate per cassa</b>                            | euro 16,00 |
| - per garanzie relative a <b>contratti di finanziamento con durata superiore a 18 mesi</b> | esente     |

#### PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori e ogni altro onere accessorio, nonché per ogni spesa (anche di carattere giudiziario) e ogni onere tributario.
2. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
3. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
4. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso sullo svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto esposto al comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
5. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che s'intende derogato.

6. A semplice richiesta scritta, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro onere accessorio, anche in caso di opposizione del debitore. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.
7. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sinora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
8. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca eserciti la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
9. Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia interamente estinta.
10. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di qualcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.
11. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la Banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 c.c. ad agire in via principale anziché sussidiaria e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
12. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il fideiussore **può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.**

La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 5 giorni dalla data di arrivo della stessa. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento sopra indicato.

Per quanto riguarda i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da tali rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il debitore principale o il fideiussore ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto la fideiussione viene estinta entro il termine **massimo di 30 giorni**.

### Reclami

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [segreteria.reclami@popso.it](mailto:segreteria.reclami@popso.it) - [reclami@pec.popso.it](mailto:reclami@pec.popso.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- *IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.*

## LEGENDA

<b>Debitore principale o garantito</b>	Il debitore principale è la persona per la quale viene garantito l'adempimento in favore della Banca.
<b>Escussione</b>	Intimazione di pagamento.
<b>Garante o fideiussore</b>	Il garante è la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca
<b>Importo massimo garantito</b>	E' la somma complessiva che il garante si impegna a pagare alla Banca nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente.
<b>Regresso</b>	Il regresso è il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore una volta che abbia pagato quanto dovuto in forza della fideiussione rilasciata alla Banca.
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	vincolo stabilito per legge tra più garanti del medesimo debitore principale, grazie al quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.